



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio Fallimentare

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Eugenio Gramola

Presidente

dott. Marco Tomatore

Giudice rel.

dott. Maurizio D'Abrusco

Giudice

sull'istanza presentata nell'interesse di Immobiliare San Lorenzo s.r.l. in liquidazione, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

All'istanza di concordato c.d. con riserva, presentata ai sensi dell'art. 161 comma 6 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come da ultimo modificato dall'art. 82 comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2012, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, risultano allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori e la prescritta deliberazione dell'organo amministrativo della società.

L'istanza è finalizzata alla concessione di un termine per la presentazione di accordo per la ristrutturazione dei debiti ovvero della proposta di concordato preventivo.

Va infine rilevato che nei confronti della società ricorrente pende istanza di fallimento, sicché il termine predetto va individuato in giorni sessanta, decorrenti dalla data di deposito del ricorso.

E' opportuna fin d'ora la nomina di commissario giudiziale, anche in mancanza di attività particolarmente complesse, in ragione della concomitante pendenza di istanza di fallimento e della conseguente necessità di assicurare una adeguata vigilanza sull'operato della società debitrice.

P.Q.M.

visto l'art. 161 commi 6 e 7 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

1. concede alla società Immobiliare San Lorenzo s.r.l. in liquidazione termine di giorni sessanta decorrente dalla data di deposito del ricorso **con scadenza il giorno 6/4/2021** per il deposito di accordo per la ristrutturazione dei debiti ovvero della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione indicata dall'art. 161 commi 2 e 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

2. nomina commissario giudiziale l'avv. Federica Gilliavod con studio in Aosta, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, immediatamente riferendo al Tribunale in ordine alla sussistenza o sopravvenuta conoscenza di ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. o, in ogni caso, rilevanti ai fini dell'eventuale revoca del termine concesso; ricevuta inoltre la relazione e gli allegati di cui al successivo punto 4, il commissario dovrà a sua volta rendere breve relazione in merito, in caso di inadempimento agli obblighi di cui al successivo punto o, comunque, di fatti ostativi all'utile prosecuzione del procedimento e alla fruizione del residuo termine;
3. dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di euro 20.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente bancario costituito appositamente dal Commissario designato e vincolato all'ordine del Giudice Relatore; avverte che, in caso di omesso deposito della somma, si procederà a termini di legge ai fini della revoca del termine concesso e di ogni ulteriore determinazione a ciò correlata o conseguente;
4. dispone che la ricorrente entro il primo giorno di ogni mese solare, depositi in cancelleria – con contestuale trasmissione anche al commissario giudiziale – una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, nonché breve relazione informativa in ordine allo stato di predisposizione della proposta definitiva, alla gestione corrente, economica e finanziaria, con indicazione delle più rilevanti operazioni compiute e, in ogni caso, di valore superiore ad euro 50.000,00, nonché alle giacenze liquide;
5. in ordine alle istanze eventualmente proposte (atti di straordinaria amministrazione, scioglimento contratti, pagamenti debiti anteriori di creditori attestati come strategici, ecc.), manda al Commissario di raccogliere l'istanza, rendere il prescritto parere, previa interlocuzione con le controparti contrattuali, onde riceverne assenso, non opposizione o motivata ragione di opposizione, così da offrire al Collegio un quadro valutativo non limitato alle allegazioni di parte;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del giorno 10/2/2021.

Il Presidente
dott. Eugenio Gramola
atto digitalmente firmato

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore
atto digitalmente firmato